

Gentili Deputate, Egregi Deputati,

Vi ringrazio innanzitutto per l'invito e per il cortese coinvolgimento in relazione a tematiche molto importanti per lo sport nazionale, peraltro in un momento difficile per il Paese.

Alcuni degli schemi di decreto, che sono oggi oggetto del Vostro esame, hanno un impatto importante sulle discipline sportive professionistiche. A partire dalla "rivoluzione" del lavoro sportivo fino al tema, fondamentale per la crescita del sistema, delle infrastrutture sportive, che non riguarda solo gli stadi, ma anche, e soprattutto, i palazzetti dello sport.

Per questo motivo, pur avendo segnalato alla Commissione la mia intenzione di concentrami in prima battura sulla questione del lavoro sportivo, e dunque sullo schema di decreto n. 230, desidero fare un cenno anche alle altre problematiche, che vanno anch'esse a incidere o potrebbero andare ad incidere in un prossimo futuro sul sistema del basket professionistico.

* * *

In relazione allo "Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (230)", formulo qui di seguito una serie di considerazioni e proposte, nella speranza che possano essere utili alle Commissioni nell'egregio lavoro che stanno portando avanti.

1. (il ruolo attuale delle leghe nell'ordinamento sportivo non riconosciuto dallo schema di decreto). Nello schema di decreto non viene mai menzionata la Lega come soggetto destinatario delle norme ivi previste e, soprattutto, non viene riconosciuto il ruolo che la stessa svolge nell'ambito dell'ordinamento sportivo. E' una mancanza strutturale, che non può essere giustificata dal fatto che la Lega è associazione privata, quasi superflua, secondo quella che era la vecchia impostazione dell'ordinamento sportivo (segnata dalla legge 23 maggio 1981 n.



91, che questo schema di decreto intende superare) che ne confinava la rilevanza alla delega conferitale dalla federazione di competenza. La Lega, le leghe sono oggi attori primari dello sport. Le leghe soggiacciono agli stessi principi e alle stesse regole imposte dal CONI, che riconosce la loro esistenza (sia pure attraverso l'approvazione degli statuti delle federazioni) in quanto parte fondante dell'ordinamento federale. Viste le funzioni che ormai le leghe svolgono da decenni nell'ambito sportivo, anche lo schema di decreto, che ha, come sopra ricordato, l'obiettivo dichiarato di rinnovare il mondo del lavoro sportivo, dovrebbe tenerne conto. In particolare, quale Presidente della Lega Basket, rammento che la lega professionistica, proprio perché rappresenta le società sportive professionistiche che stipulano i contratti di lavoro professionistico con gli atleti, con gli allenatori e con gli altri lavoratori sportivi:

- a) stipula gli accordi collettivi con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori sportivi, diversamente da quel che è scritto all'art. 25, comma 3, dello schema di decreto, che ancora sembra presuppore che tale compito sia svolto dalle federazioni;
- b) stipula gli accordi collettivi anche in relazione tema di trattamento dei dati personali con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori sportivi, diversamente da quel che è scritto all'art. 25, comma 8, dello schema di decreto, che oggi intende attribuire tale compito ancora alle federazioni;
- c) costituisce il fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile, contrariamente da quel che è scritto all'art. 26, comma 4, dello schema di decreto, che attribuisce tale compito alle federazioni;
- d) si interfaccia direttamente con le associazioni dei giocatori e degli allenatori per le clausole contrattuali dei contratti tipo, mentre l'art. 27, comma 4, dello schema di decreto, dispone, ancora, come retaggio della precedente disciplina della legge 81/91, che il contratto tipo sia predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, concludendo che ciò deve essere fatto



"conformemente all'accordo collettivo stipulato", accordo che, come sopra evidenziato alla lettera a), viene stipulato invece dalla Lega;

e) stipula forme pensionistiche complementari per il lavoratori professionistici secondo accordi collettivi stipulati con i rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate, diversamente da quel che è scritto all'art. 35, comma 5, dello schema di decreto, che attribuisce tale compito ancora una volta alle federazioni.

In altre parole, si tratta di norme che, come detto, rispondono ad una logica, quella della legge 91/81, che, in modo condividibile, lo schema di decreto intende contrastare anche per superare altre norme anacronistiche e obsolete (come quelle relative ai precedenti art. 13, comma 2, sull'obbligo di ogni società sportiva professionistica di svolgere esclusivamente attività sportive "e attività ad esse connesse e strumentali", visto che oramai le società professionistiche sono aziende vere e proprie, e art. 13, comma 3, sul vincolo di destinazione del 10% degli utili da destinarsi a scuole giovanili "di addestramento e formazione tecnico-sportiva", che andrebbero modificate tenendo conto delle esigenze dell'attuale momento storico).

2. (l'organo consultivo dei tifosi) L'art. 13, comma 7, dello schema di decreto dovrebbe essere integrato per poter efficacemente perseguire la finalità che il legislatore ha inteso specificare nella Legge Delega: manca una definizione di tifosi (intesi come abbonati allo stadio, come utenti, come consumatori?) e manca una indicazione degli "specifici interessi" di cui sarebbero portatori e che dovrebbero giustificare il loro ruolo di parte attiva nella gestione della società sportiva, senza detenere una effettiva partecipazione di natura societaria (cosa che, invece, accade nelle forme di azionariato, già previste per le società quotate in borsa, o nell'associazionismo sportivo, prendendo come esempio le esperienze consolidate di altri Paesi Europei). La soluzione proposta nello schema di decreto appare dunque strumentale (se non proprio oggetto di ritorsioni nei confronti della proprietà) e foriera di eventuali contenziosi e, per tali motivi, si chiede che venga eliminata.



- 3. (la figura del lavoratore sportivo) Sulla figura del "lavoratore sportivo", l'art. 25, comma 1, prevede l'estensione delle tutele previdenziali e assicurative a tutti i lavoratori sportivi, ma:
 - non distingue tra atleta professionista e dilettante (in un mondo, peraltro, che rimane ancorato alla distinzione, spesso non chiara perché arbitraria, tra discipline sportive professionistiche e discipline sportive dilettantistiche e all'interno di ciascuna disciplina, come specificato all'art. 38, tra settori professionistici e in settori dilettantistici);
 - non detta i criteri per l'individuazione del tipo di rapporto, se autonomo oppure subordinato, con tutte le conseguenze che questa differenza può comportare, limitandosi a riferirsi agli elementi tipici del normale lavoratore
 - favorisce l'allargamento delle maglie degli indici di subordinazione.

L'estensione della figura del lavoratore subordinato consente di ampliare una serie di tutele, ma, se non adeguatamente sostenuta con altri interventi, grava pesantemente sulla stabilità e sostenibilità del sistema sport, soprattutto in un periodo che, come questo, è gravato dalle tragiche conseguenze della pandemia.

Il **comma 2 dell'art. 25**, attraverso la dicitura "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", mostra con chiarezza come ci si muova verso un allargamento della subordinazione, senza previsioni normative che dovrebbero essere specifiche per attività particolari come quelle sportive.

In assenza di parametri e di riferimenti per definire puntualmente la fattispecie, nulla aiuterà l'interprete a meglio definire queste figure se non il mero richiamo, più volte ripetuto, alle definizioni codicistiche e giuslavoristiche, con un notevole incremento del contenzioso lavoro nello sport; si pensi, ad esempio, agli atleti dilettanti che in caso di verifica dovranno essere convertiti in lavoratori subordinati applicando la presunzione prevista per i professionisti.



Ed è per evitare questa incertezza che molti addetti al lavoro, molte associazioni e società sportive, molte leghe, inclusa la Lega Basket, e anche molte federazioni hanno suggerito che venisse introdotta una nuova figura di lavoratore (da più parti, identificato con il termine di semi-professionista), con aspetti peculiari e una disciplina più attuale, che possa mantenere in equilibrio le giuste esigenze dei lavoratori e degli atleti sportivi, con il funzionamento economico-amministrativo di tutto il sistema, attraverso, quindi, l'individuazione di specifici parametri.

Aggiungasi che la possibilità di ricorrere al contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è la soluzione al problema creato dalla "zona grigia" tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Di fatto, invece, si restringerà l'area alle sole prestazioni autonome di effettiva pluricommittenza a causa, da un lato, dell'abrogazione della deroga contenuta per associazioni e società sportive nel Jobs Act autonomi per le collaborazioni rese a fini istituzionali (art. 2, comma 2, d. lgs n. 81/2015) e, dall'altro, della circostanza che le prestazioni sportive si svolgono necessariamente presso l'impianto sportivo secondo modalità di coordinamento che difficilmente possono essere concordate tra le parti.

Risulteranno, con ogni probabilità, numerose le prestazioni di lavoro in ambito sportivo esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro che, da domani, potrebbero essere ricondotte al lavoro subordinato. Salvo soluzioni da adottare, da parte delle leghe, in sede di contrattazione collettiva, con tutte le prevedibili difficoltà, a iniziare dall'individuazione delle "organizzazioni comparativamente più rappresentative".

4. (sul contratto di lavoro sportivo e sui contratti di immagine) L'art. 27, comma 2, prevede che "Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato". La presunzione, come avviene in altri Paesi, potrebbe essere limitata ai soli atleti inseriti in un'attività di squadra, dovendo piuttosto dover presuntivamente considerare lavoratori autonomi gli atleti di certi sport individuali.



In riferimento al contratto di lavoro sportivo, il comma 4 dell'art. 27 prevede che "Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato", mentre il comma 5 dell'art. 27 prevede che "la società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approva-zione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo".

Si segnalano alcune mancanze.

Nel comma 4, la sanzione di inefficacia del contratto di lavoro sportivo per mancanza di forma scritta ("a pena di nullità") deve essere estesa anche al fatto che il contratto non venga depositato (presso le leghe, come evidenziato al primo punto, lettera d), e non alle federazioni), in modo che sia una norma di legge, e non invece una norma sportiva, a disciplinarne l'obbligo.

Nel comma 5, invece, in riferimento agli "ulteriori" contratti (come i contratti di immagine), la sanzione va prevista non solo per il difetto di forma scritta, come previsto per il contratto di lavoro sportivo, ma anche, e soprattutto, per il mancato deposito. In questo modo, nessuno potrà essere indotto a ritenere che non sia prevista l'obbligatorietà del deposito dei contratti di immagine, con il rischio che, in caso di mancato deposito, l'esistenza di tali contratti emerga soltanto in caso di inadempimento. In pratica, senza sanzione in caso di mancato deposito, potrebbe non emergere il sommerso.

Il Legislatore dovrebbe inoltre disciplinare la cessione dei diritti di immagine al fine di regolamentare la materia sotto il profilo fiscale e tributario ed evitare i contenziosi con l'agenzia delle entrate.



Contrariamente a quanto avviene in altri settori come quello della televisione e del cinema dove, al pari dello sport, lo sfruttamento dell'immagine è elemento importante, ma non primario, del rapporto (l'oggetto è la "prestazione" artistica o, nel nostro caso, sportiva), non esiste nel settore dello spettacolo sportivo una regolamentazione della cessione dei diritti in questione che pure hanno col tempo acquisito un valore tutt'altro che marginale. Che in Italia il compenso complessivo riconosciuto dalla società all'atleta in virtù del contratto di prestazione sportiva non tenga in considerazione, sotto l'aspetto fiscale e tributario, la cessione dei diritti di immagine è evidentemente anacronistico e comporta rilevanti distorsioni su vari livelli. Da un lato, le società sono infatti tenute al versamento dei contributi sul 100% del corrispettivo contrattuale, a differenza ad esempio del settore televisivo e di altri settori dello spettacolo dove, con la legge di bilancio del 2003 (art. 43 della Legge n. 289/2002), al fine di superare il contenzioso allora in essere, era stata introdotta la formula del 60/40% con applicazione dei contributi solo sulla maggior quota. Per evitare abusi, era, ed è ancora oggi, previsto che i compensi a titolo di cessione dello sfruttamento economico d'immagine non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito.

Sarebbe quindi necessario estendere la già richiamata disciplina di cui all'art. 43 della legge n. 289/2003 anche agli sportivi professionistici, specie ora che, condivisibilmente, lo schema di decreto ha introdotto un ulteriore elemento di trasparenza: la cessione dei diritti di immagine deve essere prevista all'interno del contratto di prestazione sportiva o, in alternativa, all'interno di separato accordo che dovrà, tuttavia, "a pena di nullità", essere depositato congiuntamente a quello di prestazione sportiva.

Proprio per questa più stretta correlazione dei contratti sportivi professionistici e dei contratti di immagine strettamente connessi ai primi, sarebbe ulteriormente necessario che i contratti stessi siano depositati presso la lega e non presso la federazione, così come sarebbe necessario che fosse previsto che il contratto tipo professionistico (previsto dal comma 4 dell'art. 27), che ha sue specificità connesse al sistema professionistico e, soprattutto, al sistema di licenze ormai in uso in molti paesi europei, sia predisposto dalla Lega o, quantomeno, condiviso con la federazione.



- 5. (sulla figura dell'arbitro) L'art. 28 prevede che "il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciuta dal CONI e dal CIP o dall'Ente di Promozione Sportiva competente, riconosciuto dal Dipartimento per lo sport". A tale riguardo, è necessario, escludere la subordinazione nel rapporto lavorativo con gli arbitri, in quanto, salvo rarissime eccezioni, essi svolgono tale attività come un secondo lavoro. Qui dovrebbero trovare applicazione esclusivamente le norme sul lavoro autonomo previsto all'articolo 27, comma 3, norme che, in riferimento agli atleti e agli allenatori professionistici, appaiono invece (in quanto riproducono pedissequamente quanto riportato nella legge 81/91) fuori da ogni logica moderna.
- 6. (sulla formazione dei giovani atleti e sulla mutualità di sistema del decreto melandri) Sul tema della formazione dei giovani atleti, connesso evidentemente con la novità dell'abolizione del vincolo nel settore dilettantistico, l'art. 30, comma 7 prevede che "Con i decreti di cui al comma 7 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva". A prescindere dal credito di imposta, che da più parti era stato suggerito quale incentivo per la formazione dei giovani atleti, la mutualità prevista dal d. lgs. n. 9/2008 (c.d. decreto Melandri/Gentiloni) attiene alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni degli sport professionistici di squadra, calcio e pallacanestro. Non è accettabile indirizzarla a favore delle altre federazioni sportive nazionali.

E qui si segnala una forte criticità riscontrata nella formulazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, quello, per l'appunto, relativo alla mutualità di sistema.



L'attuale art. 22 (rimodulato più volte in questi ultimi anni), esclude oggi la Lega Basket dai beneficiari della mutualità di sistema, con ciò violando lo stesso spirito del decreto Melandri/Gentiloni, che voleva sostenere, con i ricavi della vendita dei diritti audiovisivi della Serie A, oltre agli investimenti, anche e soprattutto la "gestione" dell'intero sistema dello sport professionistico a squadre, e dunque del calcio e del basket. E ciò è tanto più vero se si tiene conto che, nella fondazione creata ad hoc per la gestione della mutualità di sistema (oggi abrogata), sedevano sia i rappresentati delle leghe calcistiche, ma anche il rappresentante della Lega basket di Serie A.

Per compensare questo evidente errore del legislatore, il Ministro dello Sport di allora (ci riferiamo al 2017) attribuiva una somma una tantum di 3 milioni per un triennio alla Lega Basket (per il tramite della federazione). Ma il vulnus ancora oggi sussiste.

E proprio per questo motivo che, in sede di approvazione definitiva della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, fonte normativa del presente schema di decreto, il Governo approvava un ordine del giorno (n. 9/1603-bis-A/15) che la impegnava "a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse" e ciò perché, come meglio specificato nelle motivazioni, "stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori al calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento; la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia".

Si chiede di dare attuazione all'impegno assunto in sede di approvazione della legge delega.



7. (il premio di formazione tecnica) L'art. 31 riconosce una premialità a tutti i club, professionistici o dilettantistici, che svolgono attività formativa, in quanto viene loro concessa la possibilità di stipulare contratti di apprendistato (art. 30).

Il secondo comma stabilisce che le Federazioni Sportive nazionali, con proprio regolamento, prevedano, a carico delle società sportive che stipulino il primo contratto di lavoro sportivo, un "premio di formazione tecnica" a beneficio dei club che "hanno formato" il calciatore.

Non si comprende tuttavia perché, mentre alla *lettera i)* viene previsto che le società sportive professionistiche riconoscano un premio di formazione tecnica suddiviso tra le società sportive dilettantistiche presso le quali il calciatore ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche, alla *lettera ii)* le società professionistiche sono escluse dal beneficio del premio di formazione tecnica quando il soggetto obbligato è una società dilettantistica.

Si tratta di una disparità di trattamento che mina la ratio della disposizione, che è quella di riconoscere il premio di formazione tecnica a beneficio del club con in quale il l'atleta ha svolto l'attività giovanile, indipendentemente dal fatto che si tratti di compagine professionistica o dilettantistica.

8. (regime speciale del c.d. rientro dei cervelli). L'art.36, comma 8, stabilisce che "resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-qunquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto", e dunque le norme che prevedono che i redditi dei lavoratori sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% dell'ammontare (art. 16, comma 5-quater) e che le società che optano per questo regime devono versare un contributo pari allo 0,5 percento della base imponibile, destinato ai settori giovanili con disciplina affidata a un decreto attuativo (art. 16, comma 5-quinquies).

Tale regime speciale è stato messo in discussione di recente da una interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 33 del 2020)



basata sulla mancanza del decreto che deve disciplinare la destinazione del contributo dello 0,5 per cento e non tocca minimamente l'accesso al regime agevolato in presenza dei richiesti requisiti.

Aver richiamato il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati nello schema di decreto risolve ogni incertezza sull'esistenza del diritto. Ciononostante, visti i tempi di approvazione del presente schema di decreto, si insiste, anche attraverso questo intervento e la conseguente sollecitazione di codesta Commissione, perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblichi la corretta interpretazione che consenta di superare le difficoltà emerse dalla circolare delle Agenzie delle Entrate.

9. (co.co.co per chi svolge attività amministrativo gestionale) Non si comprende perché l'art. 37 limiti tale tipologia di contratti al solo settore dilettantistico, escludendo quello professionistico. Una volta fissato il limite reddituale, non vi è motivo di escludere le società professionistiche in cui operino soggetti che svolgono attività diverse da quelle tecniche obbligatori inquadrate come lavoratori dipendenti.

* * *

In riferimento allo "schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (227)", premetto un riferimento al lo scopo della delega che era, ed è, quello di semplificare le procedure amministrative, ridurre il numero di autorità competenti coinvolte nel processo autorizzativo (attualmente nel numero di 6, ben superiore alla media europea), abbattere il numero di fasi previste dall'iter autorizzativo, come succede in altri Paesi Europei, rimuovere o rendere meno pesanti i vincoli legislativi relativi alla destinazione d'uso delle strutture.



La Legge Delega 8 agosto 2019 n. 86 richiede infatti, all'articolo 7, lettera d), che il Governo provveda alla "semplificazione" e "accelerazione" delle procedure amministrative e "riduzione dei termini procedurali" previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (e cioè i due provvedimenti che, nel 2013 e nel 2017, hanno messo mano alla procedura).

Lo schema di decreto, che riproduce, con modifiche (anche importanti), i precedenti testi dell'art. 1, comma 304, e dell'art. 62 sopra indicati, va invece verso la direzione opposta.

(progetto di fattibilità sostituito con documento di fattibilità tecnica ed economica). L'art. 4, comma 1 sostituisce l'espressione "progetto di fattibilità tecnica ed economica" (cui facevano riferimento gli artt. 1, comma 304, e 62) con "documento di fattibilità delle alternative progettuali" (introdotto all'art. 23, comma 4, del Codice degli Appalti). Il "documento fattibilità di delle alternative progettuali" "vale" come "progetto di fattibilità tecnica ed economico".

Ciò complica, e non di poco, le procedure amministrative.

L'art. 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 prevede che il "progetto di fattibilità tecnica ed economica" è obbligatoriamente preceduto dal "documento di fattibilità delle alternative progettuali" solo per i lavori pubblici "sopra soglia" (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea fissata dall'art. 35 del Codice, che è pari a Euro 5.225.000,00). Ne consegue che il "documento di fattibilità delle alternative progettuali" si aggiunge (lo "precede") e non invece sostituisce il "progetto di fattibilità tecnica ed economica". E non in ogni caso, senza una deroga espressa, la doppia formalità si applicherebbe anche all'impiantistica sportiva, con il rischio di appesantire ancor più le procedure amministrative.

Ma non solo. Il "documento di fattibilità delle alternative progettuali" deve essere predisposto esclusivamente sopra una certa soglia, mentre lo schema di decreto n. 227 si applica non solo per la costruzione di grandi impianti (stadi e palazzetti di una certa volumetria), ma anche per impianti di medie e piccole



dimensioni o per ristrutturazioni sotto quella soglia, come accade sempre nei palazzetti sotto il limite dei 5000 posti.

In altre parole: il "documento di fattibilità delle alternative progettuali" è contrario all'obiettivo di semplificazione delle procedure amministrative fissato dalla Legge Delega, in quanto costringe il soggetto proponente l'opera (da costruire o da ristrutturare), che peraltro lo fa a proprie costi ed oneri, non solo a concentrarsi sul progetto principale, ma anche ad analisi diverse e più costose e impegnative sulle "possibili soluzioni progettuali alternative" e per ciascuna alternativa, a fornire singole valutazioni "sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonchè sotto il profilo tecnico ed economico".

Se si dovesse introdurre l'elaborazione di questo ulteriore documento, verrebbero a porsi, inoltre, una serie di problemi circa il suo contenuto: si pensi, ad esempio, alla difficoltà di individuare più forme alternative per impianti che possono avere rilevanza locale o ovvero sovracomunale. Se passasse questa modifica, verrebbe disatteso quell'equilibrio tra immobili "compensativi" e progetti alternativi, atteso che come detto l'alternatività riguarda principi e beni prioritariamente pubblici mentre non potrebbe mai assumere la "convenienza" del privato investitore rispetto a più progetti possibili.

Del resto, come è evidente, "il documento di fattibilità delle alternative progettuali" viene richiesto spesso per progetti specifici di appalti pubblici (una strada, un parcheggio, etc.), dove l'aspetto qualitativo è secondario e dove prevale la sola logica del risparmio, dove non esiste possibilità di interpretazione e valutazione della norma.

Lo studio di forme alternative per un'opera pubblica viene solitamente imposto e previsto per quegli interventi estremamente indesiderati dalla collettività (dove vanno localizzate le discariche?) o per quegli interventi altamente strategici (dove localizzo un nuovo ospedale?). Come evidente nel primo caso, si deve evitare una scelta arbitraria che penalizzi una parte del territorio in presenza di altri siti più adeguati a ricevere l'opera pubblica "penalizzante" i confinanti. Nel secondo caso, la scelta deve essere ben ponderata per non



"beneficiare" alcuni siti in assenza di un contesto adeguato ad ospitare l'opera (situazione geologica, tessuto urbano, viabilità e traffico etc.).

Per un impianto sportivo, al contrario, non è spesso possibile offrire più soluzioni ed è anzi da preferire l'opzione di un progetto unico, legato non solo alla convenienza economica e alla sua remuneratività, ma anche alla gestione, all'efficienza, alla sicurezza, all'accessibilità. Un impianto sportivo presenta troppe specificità e tematiche che non possono prevede soluzioni concorrenti, come invece vuole richiedere la norma prevista dal Governo.

2. (mancanza di intesa tra Comune e società sportiva). Sempre l'art. 4, comma 1, stabilisce che: "... il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società Sportive utilizzatrici dell'impianto, un documento di fattibilità ...".

L'uso dell'avverbio "anche" presuppone che l'intesa non sia obbligatoria, ma solo eventuale. Ciò è contrario alla Legge Delega, che impone al Governo l'"individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori" (art. 7, lettera f) della Legge Delega).

L'intesa può essere finalizzata sia alla gestione dell'impianto sportivo, sia alla partecipazione stessa della società sportiva al progetto di costruzione e ristrutturazione dell'impianto. Specie sotto il profilo della remuneratività, è necessario che l'impianto sia utilizzato, o continui ad essere utilizzato, dalle società sportive. Non prevedere l'obbligatorietà di una intesa, anche laddove ci sia almeno una società sportiva utilizzatrice, significa creare le condizioni per generare situazioni confliggenti durante l'iter di approvazione o nelle fasi successive di esecuzione del progetto.

L'impianto deve essere dall'inizio pensato e finalizzato all'utilizzazione da parte di una o più società sportive, anche al fine di evitare che ci siano speculazioni che spesso si traducono in fallimenti (come a Torino, in cui dopo il fallimento



del soggetto che gestiva lo stadio delle Alpi, Aqua Marcia, il comune è stato costretto a forzare la norma con una interpretazione più estensiva dell'affidamento diretto e vendere direttamente alla Juventus).

3. (Commissione unica per l'impiantistica sportiva). L'articolo 8 riformula le competenze e la composizione della Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI

Sarebbe opportuno, proprio perché si tratta di un'ulteriore autorità competente a incidere sulle procedure amministrative, definire con chiarezza le competenze e individuare gli interlocutori principali nelle connesse attività, in uno con gli ambiti di attività delle regioni che sono i naturali interlocutori sul territorio con riferimento allo sport, per competenza attribuita loro dal dettato costituzionale, e con gli ambiti di attività della società Sport e salute, già Coni Servizi, incaricata di fornire servizi all'intero movimento sportivo su tutto il territorio nazionale e di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, secondo direttive e indirizzi dell'Autorità di Governo.

L'attuale formulazione dell'articolo 8, che dispone che la commissione è l'organo deputato a certificare l'idoneità di tutti gli impianti sportivi, potrebbe in particolare porsi in violazione con le competenze legislative regionali in materia di impianti e attrezzature sportivi (Corte Costituzionale, 16 dicembre 2004, n. 424).

* * *

In riferimento allo "schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (226)", esistono alcuni temi che, proprio sotto il profilo giuridico, creano alcune perplessità.



1. (definizione di agente sportivo). Per trasparenza di ruoli e di rapporti, sui quali si registra nella pratica notevole confusione, il ruolo dell'agente dovrebbe essere chiaramente indicato nel rappresentare gli interessi di una parte, quella che deve remunerarlo, o al massimo di due parti, come prevede il successivo comma 3 dell'art. 5, purchè portatrici di interessi tra loro non confliggenti.

Peraltro, proprio sugli aspetti più particolari dell'agente (come, ad esempio, il numero dei mandati, la forma di rappresentanza e durata), interverrà poi il nuovo regolamento FIFA, che rischia di creare un forte conflitto tra la norma sportiva e la norma statale, con grave pregiudizio a danno certamente di tutto il mondo professionistico, non solo del calcio.

2. (agente sportivo nell'ambito sportivo. Istituzione di un registro degli agenti separato dall'ambito sportivo) E' stato precisato in sede comunitaria (e confermato dall'AGCM nell'indagine IV27), che "gli agenti dei calciatori svolgono un'attività soltanto 'periferica all'attività sportiva', qualificabile, pertanto, come 'un'attività economica di prestazione di servizi e non ... un'attività peculiare al mondo dello sport" (Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2005, causa T-193/02).

Appare quindi preferibile eliminare legami, di natura regolatoria e disciplinare, con enti peculiari dello sport, come il CONI, istituendo un soggetto autonomo ed estraneo agli enti sportivi, cui affidare la responsabilità del registro nazionale, oppure l'affidarne la gestione a un diverso soggetto, non organico all'ordinamento sportivo.

La materia dell'agente sportivo potrebbe essere ad esempio affidata a Dipartimento per lo sport, soggetto *super partes*, che, per non appesantire la struttura, potrebbe gestirla per il tramite di Sport e salute.

Grazie per la cortese attenzione.

Dr. Umberto Gandini

Bologna, 11 gennaio 2021

